

STUDIO LEGALE
Avv. Irene Lo Bue – Avv. Tiziana Sponga
Avv. Walter Miceli – Avv. Fabio Ganci
Borgo Ronchini n. 9 – 43121 Parma
Tel/Fax 0521 570233
Pec lobuestudiolegale@pecstudio.it

TRIBUNALE DI PARMA
- SEZIONE LAVORO -

RICORSO EX ART. 409 E SS. C.P.C.
E ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Per il sig. **Copello Roberto** (C.F. CPLRRT69M26EA63X), nato a La Spezia (SP), il 26.08.1969 e residente in Parma (PR), alla Piazza Golda Meir n. 15, rappresentato e difeso, in forza di procura allegata alla busta telematica di invio del presente ricorso, dall'**Avv. Irene Lo Bue** (C.F.: LBORNI78M45B602M) del Foro di Parma, PEC lobuestudiolegale@pecstudio.it, **Tiziana Sponga** del Foro di Bologna (C.F. SPN TZN 73M44 A757 K, PEC tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it, fax 0519910062), dagli Avv.ti **Walter Miceli**, (C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it), **Fabio Ganci**, (C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it), elettivamente domiciliato in Bologna (BO) alla Via Sante Vincenzi n. 46, presso e nello studio dell'Avv. Tiziana Sponga.

Gli Avv.ti Irene Lo Bue, Tiziana Sponga, Walter Miceli e Fabio Ganci dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati

- ricorrente

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76, C.F. 80185250588
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bologna, Via De' Castagnolo n. 1, C.F. 80062970373
- **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIUSEPPE VERDI"**, in persona del Dirigente *pro-tempore*, con sede in Corcagnano (PR), nella Via Langhirano n. 454/A, C.F. 92137980345

- convenuti

* * *

OGGETTO: Decurtazione e/o mancata assegnazione del punteggio già acquisito dal ricorrente



per le attività “*altri servizi di insegnamento*” nelle Graduatorie per le supplenze (GPS) e nelle Graduatorie di circolo e di istituto.

PREMESSE IN FATTO

Il Prof. **Roberto Copello** è un docente precario con titolo di studio [\(doc. 1\)](#) valido per l’inserimento nelle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze scolastiche.

Attualmente parte ricorrente presta servizio presso l’Istituto I.C. di Parma Centro, per un contratto fino al 30.6. 2022, ma solo per 7 ore di servizio [\(doc.2\)](#).

Il ricorrente, già presente nelle graduatorie di circolo e di istituto per gli aa.ss 2017-2020 [\(doc. 3 - doc. 4\)](#), in data 05.8.2020, ha presentato domanda di inserimento nella II fascia delle GPS – Graduatorie per le Supplenze - della provincia di Parma [\(doc. 5\)](#) per le seguenti classi di concorso:

- **A048** – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado;
- **A049** – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di I grado;
- **B003** – laboratori di fisica;
- **B016** – laboratori di scienze e tecnologie informatiche;

compilando contestualmente **il modello di scelta delle sedi per le graduatorie di istituto, senza che fossero però considerati i servizi prestati come “altri servizi di insegnamento”**.

L’**Ordinanza Ministeriale n. 60/2020** [\(doc. 6\)](#), infatti, oltre all’istituzione delle Graduatorie per le Supplenze (GPS) ha previsto anche l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto; **l’art. 11, comma 1)** dell’O.M. 60/2020, in particolare, prevede che la seconda fascia delle graduatorie di istituto sia costituita dagli aspiranti presenti nelle GPS di prima fascia e che la terza fascia delle graduatorie di istituto sia “*costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia*”. **Al comma 3 dell’art. 11** viene stabilito che “*Per gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate*” per l’inclusione nelle GPS.

L’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 ha previsto, altresì, delle **Tabelle di valutazione dei titoli** (v. art. 8) con cui graduare gli aspiranti.

Per quanto di interesse i titoli del ricorrente sono disciplinati dalla Tabella A/4 “*seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4*” [\(doc. 7\)](#) nella quale non viene riconosciuto alcun punteggio alle attività denominate “*altri servizi di insegnamento*”, **DA SEMPRE VALUTATE nelle graduatorie di istituto di terza fascia**, come di seguito si esplicherà.

Il ricorrente, in particolare, per gli aa.ss. 2017/2020 nelle classi di concorso A049 e A048 **aveva ben 79,50** punti (cfr **doc. 3**) così costituiti: 27,50 punti per i titoli di studio, 4 punti per i servizi prestati e ben **48 punti per la voce “altri servizi di insegnamento”**, punteggio che gli consentiva di trovarsi per la classe di concorso A049 nelle prime dieci posizioni della graduatoria.



Attualmente, invece, con l'aggiornamento delle graduatorie di istituto e l'istituzione delle GPS (**doc. 8 – doc. 9**) al ricorrente, per la **classe di concorso A049**, sono stati riconosciuti **solo 41,5 punti** (trovandosi in posizione 64) e nella classe di concorso A048 **punti 37,5** (trovandosi in posizione 83), con grave difficoltà per lo stesso **di essere individuato per un posto di lavoro ad orario pieno.**

Dopo la pubblicazione delle GPS, parte ricorrente ha inviato **un reclamo** al fine di vedersi riconoscere i punteggi che gli sono stati decurtati per i servizi svolti e rientranti nelle “altre attività di insegnamento” (**doc. 10 e 10.1**), ma alcun riscontro è stato dato dall'Amministrazione.

Al ricorrente, quindi, non è resta altra scelta che adire il Tribunale intestato per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

A) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

In via preliminare ed in rito, si rileva che la presente controversia riguarda l'accertamento del **diritto soggettivo all'attribuzione del corretto punteggio nelle graduatorie utilizzate per le supplenze.**

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 17123/2019 del 26.06.2019, ha ribadito che “Per quanto concerne l'individuazione del Giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie previste per il reclutamento nella scuola pubblica, occorre distinguere – alla luce dei principi enunciati da Cass. civ., SS.UU., n. 22805/2010; Cass. civ., SS.UU., n. 27991/2013; Cass. civ., SS.UU., n. 16756/2014; Cass. civ., SS.UU., 25840/2016; Cass. civ., SS.UU., 21196/2017 – a seconda che la questione, inerente **un atto di gestione delle graduatorie**, riguardi in via diretta **la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria**, oppure se l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie, in quanto in tal caso viene contestata la legittimità della regolamentazione al fine di ottenerne l'annullamento in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti”.

(...) Se oggetto di tale domanda [giudiziaria] è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. **Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento**



potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".

In tal senso si è pronunciato anche il **Consiglio di Stato** che, con la sentenza n. 3415/2015, ha precisato che *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all’interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l’inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l’aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l’inserimento, non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico- valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa.*

Conformandosi a tale univoco orientamento giurisprudenziali, recentemente **tutti i TAR regionali, proprio con riferimento alle controversie relative alle Graduatorie Provinciali per le supplenze, hanno affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario (v., per tutte, TAR Catania, sentenza n. 3408 del 17/12/2020):** *“A tale riguardo va osservato che per la formazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), istituite in base all’art. 2, comma 4ter, del d.l. 8 aprile 2020 n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n.41 e regolate dall’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10/07/2020, destinate a soppiantare le vecchie Graduatorie Ad Esaurimento (GAE), non viene ad attivarsi - analogamente a quanto avvenuto per le GAE - alcuna procedura selettiva, in quanto, alla stregua di quanto disposto dall’art.3, comma 3, della citata O.M. .60/2020 “ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”. Nella procedura in parola, in definitiva, non si rinviene alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto degli istanti, in primo luogo, ad essere collocati nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferiti nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato che l’istituzione scolastica necessitasse di sottoscrivere rispetto ai soggetti che risultino essere collocati in posizione successiva nella graduatoria d’istituto. Non pare individuabile, quindi, nel caso di specie alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare*



posizioni di diritto soggettivo” - cfr., in termini, T.A.R. Campania- Napoli, Sezione IV, 9 dicembre 2020, n. 6002; T.A.R. Lombardia- Milano, Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 2413; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 13 novembre 2020, n. 621; T.A.R. Puglia - Bari, sez. I, 13 novembre 2020, n.1423; T.A.R. Abruzzo - L’Aquila, Sez. I, 6 novembre 2020, n. 403).

* * *

B) BREVE EXCURSUS NORMATIVO SULLE ATTIVITA’ INDIVIDUATE COME “ALTRI SERVIZI DI INSEGNAMENTO “

Prima di continuare nell'esposizione dei motivi per i quali si ritiene illegittimo il comportamento delle Amministrazioni convenute, è opportuno specificare meglio l’oggetto del presente ricorso e sottolineare che i cosiddetti “*altri servizi di insegnamento*” **sono stati da sempre riconosciuti come servizi utili nelle graduatorie di istituto.**

In generale, per altre attività d'insegnamento si intendono tutte quelle attività svolte nell'ambito degli istituti scolastici ma non facenti parte del *curriculum* ordinamentale e obbligatorio degli studenti e che **non possono essere ricondotte a specifiche classi di concorso o posti d'insegnamento.** Si considerano, inoltre, tutte le altre attività che hanno **natura didattica prestate nell'ambito di corsi, università, accademie, conservatori, amministrazioni statali ed enti pubblici o da questi autorizzati e controllati,** tra cui:

- Le attività di insegnamento prestate presso gli Istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari, Accademie, Conservatori.
- Le attività di insegnamento svolte nell'ambito di corsi organizzati da Enti Pubblici (Comuni, Regioni, Province o altri enti pubblici) oppure semplicemente autorizzati o controllati da questi, quali per esempio, i corsi organizzati dagli Enti di formazione professionali diversi da quelli per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
- Le attività di insegnamento svolte nell'ambito delle scuole statali e paritarie, per attività non curricolari (es: PON).
- Assistente allo studio pomeridiano nelle scuole paritarie.
- Attività di tutoraggio finalizzata al recupero dei debiti formativi (universitari).
- Il servizio prestato in qualità di lettore nelle Università dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e il servizio prestato in qualità di assistente di lingua presso le scuole straniere.
- Il servizio prestato senza il titolo di studio in sostituzione di personale mancante.

Come visto, quindi, si tratta di attività svolte nell’ambito accademico o scolastico **che riguardano progetti o attività didattica previsti dalla stessa normativa scolastica.** Proprio per tale ragione, il Ministero dell’Istruzione ha sempre ritenuto necessario riconoscere, seppur in modo gradato, questi



servizi anche al fine di supportare l'adesione dei docenti a tali attività che altrimenti sarebbero andate deserte.

In particolare, la Tabella di valutazione dei titoli allegata ([doc. 11](#)) al **D.M. del n. 131 del 13.06.2007** (cioè il Regolamento delle supplenze) ([doc. 12](#)) prevede, al punto D n. 3) la possibilità di far valutare ai docenti lo svolgimento di attività così detta “non curriculare” ma che rientrava sempre nell'ambito dell'insegnamento.

L'art. 5, comma 4, del già menzionato regolamento, approvato ai sensi dell'art. 4, co.5, della L. 124/1999, infatti prevede che:

*Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa al regolamento approvato con il Decreto Ministeriale n. 131 del 2007 (e quindi con l'attribuzione di punti **0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 gg, fino ad un massimo di tre punti per anno scolastico ai sensi del punto D.3 della tabella A allegata al regolamento**).*

La Tabella allegata al D.M. 131/2007 prevede, in particolare, alla lettera D) denominata “**Titoli di servizio**” punto 3) denominato “**Altre attività di insegnamento**”:

“Per ogni altra attività d'insegnamento non curricolare o comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:

- a) Le scuole di cui ai punti 1 e 2 (cioè scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie o istituzioni convittuali statali);*
- b) I corsi di insegnamento nel settore dell'infanzia, primario, secondario e artistico;*
- c) Gli istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari, riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;*
- d) Gli istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;*
- e) Le Accademie;*
- f) I Conservatori;*
- g) I corsi presso amministrazioni statali;*
- h) I corsi presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati”¹*

*

¹ In base al punto n. 13 della Nota allegata alla Tabella dei servizi rientrano tra la valutazione di “altre attività di insegnamento” anche “I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio – nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo – sono valutabili come altre attività di insegnamento di cui al punto 3”



Il riconoscimento di tali altre attività di insegnamento ai fini dell'inserimento nelle graduatorie utili per il conferimento delle supplenze è stato poi ulteriormente confermato dal Decreto Ministeriale n. 308 del 15 maggio 2014 recante disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della III fascia delle graduatorie di Istituto (v. punto D.3 della Tabella B - valutazione titoli III fascia) [\(doc. 13\)](#).

Infine, il **D.M. n. 374 del 1° giugno 2017** – recante disposizioni sull'aggiornamento della **II e della III fascia delle Graduatorie di circolo** e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20 - ha confermato le preesistenti tabelle di valutazione dei titoli con l'attribuzione di 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico [\(doc. 14\)](#).

Si precisa altresì che le *“altre attività di insegnamento”* sono state considerate valutabili anche per poter accedere ai PAS (Percorsi Abilitanti Speciali), come da nota del Miur n. 2306 del 23.10.2013 [\(doc. 15\)](#).

Per sintetizzare, dunque, **a partire dall'approvazione della D.M. n. 131 del 13.06.2007** emanato in base all'art. 4, comma 5, della L. 124/1999, ed ininterrottamente sino all'entrata in vigore dell'O.M. 60/2020, i titoli di servizio conseguiti da parte ricorrente e rientranti nella classificazione di *“altre attività di insegnamento”* hanno sempre ottenuto la medesima valutazione (punti 0,5 per mese o frazione superiore ai 15 giorni) ai fini dell'inserimento nelle graduatorie utili per l'attribuzione delle supplenze.

Tanto basta per ritenere che parte ricorrente abbia maturato un legittimo affidamento sulla stabilità di tale valutazione dei titoli, tantopiù in quanto tale valutazione discendeva direttamente da una fonte sub-primaria (il regolamento sulle supplenze approvato con il Decreto Ministeriale n. 131 del 2007).

*

Senonché, **il Ministero oggi resistente**, nel dare attuazione alle disposizioni normative (L. 20 dicembre 2019, n. 159 e L. 6 giugno 2020, n. 41 su cui *infra*) istitutive delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS), **ha stravolto la valutazione dei titoli già acquisita dal ricorrente decurtando i punteggi relative alle altre attività di insegnamento che da sempre erano invece utili per l'inserimento in graduatoria.**

La sottrazione retroattiva di un punteggio già attribuito (peraltro ininterrottamente sin dal 2007), viola da una parte i diritti già acquisiti del ricorrente e dall'altra il principio dell'affidamento sulla stabilità di una valutazione già operata ai sensi di preesistenti disposizioni normative e regolamentari, collidendo altresì con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

Ma andiamo con ordine.



C) SULLA VIOLAZIONE DEI DIRITTI ACQUISITI DEL RICORRENTE

Non vi sono dubbi che nel caso di specie, al ricorrente fosse già stato riconosciuto dallo stesso Ministero dell'Istruzione il punteggio relativo ai servizi oggetto del presente ricorso (**cf. doc. 3, graduatorie di istituto 2017/2020**), punteggio che non può che essere considerato un diritto già acquisito nella sfera del lavoratore, avendo lo stesso svolto determinati servizi previsti dalla normativa.

I diritti quesiti, d'altronde, vengono definiti diritti per i quali si è compiutamente realizzata la fattispecie idonea ad attribuirli al patrimonio del titolare, si tratta di diritti soggettivi ormai perfezionati. La qualifica di diritto quesito deriva dalla sua natura di posizione giuridica dotata di **un maggiore grado di resistenza** rispetto alle norme sopravvenute, che non possono caducarlo, perché sono diritti intangibili.

Sono diritti che il soggetto ha acquisito a seguito **di prestazioni lavorative già svolte** in virtù della normativa vigente al momento della loro maturazione.

Questa categoria di diritti, infatti, una volta entrati nella sfera giuridica di un soggetto, **diventano immutabili** anche di fronte ad eventuali cambiamenti dell'ordinamento e vengono intesi come diritti **già entrati a far parte del patrimonio del soggetto in relazione ad un evento già maturato**, posti in essere, quindi, secondo le disposizioni vigenti in quel momento, anche se rivendicati nel periodo di vigenza di normative successive, modificative delle precedenti.

Il ricorrente ha svolto i servizi oggetto del presente ricorso proprio perché la normativa riconosceva quel determinato punteggio: non dimentichiamo che è fondamentale per il personale precario maturare punteggio da far valere in graduatoria e poter migliorare la propria posizione lavorativa.

Il ricorrente, quindi, ha svolto detti servizi al fine di vedersi riconoscere quel punteggio che gli avrebbe assicurato una posizione in graduatoria migliorativa; tali punteggi, quindi, sono entrati nel patrimonio del soggetto e non possono ora venire sottratti, soprattutto da una normativa di terzo livello come un'ordinanza ministeriale che sicuramente non può derogare alla normativa di secondo livello come i decreti Ministeriale.

Sul punto occorre osservare che il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), nel **parere obbligatorio (doc. 16)** - approvato nella seduta plenaria n. 42 del 7 luglio 2020 ed emesso sullo schema della futura ordinanza 60/2020 - **aveva richiamato l'attenzione del Ministero oggi resistente sulle “legittime aspettative di tanti precari che hanno maturato e acquisito titoli sulla base della normativa attualmente vigente e che, in base alle nuove disposizioni, vedrebbero improvvisamente stravolta la propria posizione in graduatoria”**.

Il CSPI, in particolare, aveva espresso **forte preoccupazione** “in merito **al possibile contenzioso**



che potrebbe essere adito in tutti i casi in cui il provvedimento modifica in peius il vigente regolamento sulle supplenze (ndr. D.M. 131/2007)”.
Firmato Da: LO BUE IRENE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 155ac1f400f020ad9e3b848c4a9a7ee0

Le osservazioni del CSPI al Ministro dell'Istruzioni “*anche nel rispetto del principio del **legittimo affidamento** e anche al fine di prevenire il possibile contenzioso*”, prevedevano **una soluzione** in grado di coniugare le esigenze dell'Amministrazione con quelle del personale interessato, “*considerando la possibilità di preservare le valutazioni dei titoli già effettuate per il personale presente nelle precedenti graduatorie*.”

Queste obiezioni mosse contro l'Ordinanza sono state avanzate dal CSPI su **presupposti di legittimità** “*Ritenendo che l'ambito di intervento dell'Ordinanza in alcuni punti travalcava l'obiettivo di integrare le novità legislative con il quadro previgente e lo stesso perimetro definito dal decreto legge 22/20, art. 2, comma 4-ter*”.

*

D) SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO, DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO

In correlazione con la violazione dei diritti quesiti, vi è anche la grave lesione del **principio dell'affidamento**, che a sua volta discende dalla legittima *aspettativa* dell'interessato alla stabilità della valutazione di titoli già acquisiti (come sopra visto), **tantopiù in quanto tale valutazione è stata mantenuta inalterata per ben 13 anni** (ossia da quando è stata introdotta nella tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. 131 del 2007).

È, infatti, evidente che “*la previsione di nuovi punteggi deve limitarsi a prendere in considerazione esclusivamente titoli relativi alle situazioni conseguenti ad atti legislativi e/o normativi non previsti dalla previgente normativa; infatti, operando diversamente si creerebbero conseguenze negative sulle consolidate legittime aspettative degli inclusi nelle graduatorie*” (così TAR Lazio, sentenza n. n. 4735/03 del 14 luglio 2003).

L'affidamento si sostanzia in “*un'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione fondata sulla buona fede*” (così Cass. civ., sez. un., ord. 28 aprile 2020, n. 8236).

E, invero, **il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede nei rapporti fra lo Stato e i cittadini.**

Sul punto si è espressa pure la Cassazione, secondo cui **la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»** (Cassazione sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione sentenze nn.

5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché Cassazione, sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

*

Questi principi calzano perfettamente al caso qui in esame. **Parte ricorrente, invero, ha effettuato le attività “altri servizi di insegnamento”, con dispendio di energie e investendo il proprio tempo, anche e soprattutto perché sapeva che esse - a partire dalla loro regolamentazione nel 2007 (e fino all’ultimo aggiornamento delle graduatorie) - avrebbero fruttato tre punti nelle graduatorie per le supplenze. Tre punti che quasi sempre possono risultare decisivi ai fini del conferimento delle supplenze.**

Se l’Amministrazione, dunque, avesse ritenuto di dover modificare la valutazione di questi servizi già acquisiti dal ricorrente, di certo non avrebbe potuto farlo con efficacia retroattiva, ossia travolgendo – oltretutto senza alcuna motivazione - la fiducia ingenerata da un assetto normativo e regolamentare che perdurava da oltre 13 anni.

*

E) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI (art. 97) IN MATERIA DI DIGNITÀ PROFESSIONALE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.

Come sopra ricordato, la disciplina per l’affidamento delle supplenze è stata definita più nel dettaglio, da ultimo, con il regolamento emanato con DM 131/2007.

In base allo stesso, per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, **in caso di esaurimento delle GAE, si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto.**

Come si è visto sopra, l’ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 ha disciplinato sia la procedura di formazione (e la valutazione dei titoli) delle graduatorie provinciali di prima e seconda fascia sia la procedura di formazione (e la valutazione dei titoli) della seconda e della terza fascia delle graduatorie d’Istituto.

Per cui la valutazione per le altre attività di insegnamento, oggetto del presente ricorso, è stata eliminata, non solo per le nuove graduatorie provinciali (GPS), ma anche per la procedura di formazione (e la valutazione dei titoli) della terza fascia delle graduatorie d’Istituto.

Ciò che rileva è che non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice per aver eliminato tale valutazione dei servizi prestati, per di più imposta con efficacia retroattiva.

La scelta dell’Amministrazione di travolgere retroattivamente la preesistente valutazione dei titoli di servizio è priva di qualsivoglia motivazione.

*

IL LEGISLATORE, INOLTRE, NON AVEVA AFFATTO ATTRIBUITO AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE IL



COMPITO DI RIVEDERE I PUNTEGGI GIÀ ATTRIBUITI ANCHE NELLA SECONDA E NELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO.

*

La negazione del punteggio già acquisito, infine, **COLLIDE CON LE ESIGENZE POSTE DALLA NORMATIVA COSTITUZIONALE (ART. 97) PER LA TUTELA DELLA DIGNITA' PROFESSIONALE DEI DOCENTI intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo.**

Di fatto il bagaglio di esperienze che parte ricorrente ha accumulato in questi anni e che è sempre stato valutato viene oggi non più tenuto in considerazione, con una grave violazione dell'art. 97 della Costituzione che vede la meritocrazia come punto basilare.

SUL PUNTEGGIO SPETTANTE A PARTE RICORRENTE

Il ricorrente chiede con il presente ricorso che gli venga riconosciuto anche per gli aa.ss. 2020-2022 il punteggio relativo alle *“altre attività di insegnamento”* così come indicate nella Tabella allegata al DM 131/2007 (e confermato da tutti i decreti ministeriali successivi).

Parte ricorrente, nell'ultimo aggiornamento delle graduatorie per le supplenze aa.ss. 2017/2020, poteva vantare **79,5 punti** di cui **ben 48 punti per le attività “altri insegnamenti”**.

A seguito dell'emanazione dell'O.M. 60/2020 e quindi alla decurtazione del punteggio per i servizi *“altre attività di insegnamento”* il ricorrente si trova nella seguente situazione (**cfr. doc. 8**):

- sulla classe di concorso A048: punti 37,5
- sulla classe di concorso A049: punti 41,5
- sulla classe di concorso B003 punti 21,5
- sulla classe di concorso B016 punti 21,5

Occorre, inoltre, considerare che nel triennio 2017/2020, il ricorrente ha maturato ulteriori punteggi per le *“altre attività di insegnamento”* che avrebbe dovuto caricare con il nuovo aggiornamento, in particolare **(doc. 17)**:

a.s. 2017/2018: 3 punti

a.s. 2018/2019: 3 punti

Il ricorrente, quindi, chiede che gli vengano assegnati 48 punti per i servizi su altri insegnamenti già riconosciuti in precedenza fino all'a.s. 2017/2018 a cui aggiungere altri 6 punti per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019, in tutte le classi di concorso, portando il punteggio complessivo a:

91,50 punti per la classe di concorso A048

97,50 punti per la classe di concorso A049

75,50 punti per la classe di concorso B003

75,50 punti per la classe di concorso B016



Si fa presente che con un punteggio di 97,50 nella classe di concorso A049 il ricorrente per l'anno scolastico 2021/2022 avrebbe ottenuto un contratto ad orario completo e la possibilità di scegliere l'istituto ove lavorare (doc. 18).

* * *

Tutto quanto sopra premesso, parte ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, affinché, *contrariis reiectis*, accertati i fatti di cui in narrativa, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

PREVIA DISAPPLICAZIONE

- **delle Tabelle di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di II fascia (in particolare A/4)**, per le supplenze del personale docente ed educativo, **allegate all'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020** (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), nonché della stessa Ordinanza Ministeriale, laddove non viene prevista alcuna valutazione in termini di punteggio per i servizi relativi a “**altre attività di insegnamento**”

- del Decreto emanato il 02.09.2020 dal Dirigente dell'ATP di Parma di pubblicazione delle GPS per la provincia di Parma e successive modifiche, nonché delle relative graduatorie, nella parte in cui non viene riconosciuto il punteggio per i servizi “*altre attività di insegnamento*”:

- di ogni provvedimento emanato dalle Amministrazioni convenute che ha in tal senso limitato il diritto del ricorrente come esplicitato nei motivi di diritto

SI CHIEDE DI

- **Accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto nelle GPS e conseguentemente nelle graduatorie di istituto valevoli per gli aa.ss. 2020/2022 il punteggio di 48 punti già assegnato al medesimo con l'aggiornamento delle graduatorie del 2017/2019 oltre al punteggio di 6 punti maturati negli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 per i servizi prestati per “*altre attività di insegnamento*”

per l'effetto

- **Condannare** per tutti i motivi sopra esposti le Amministrazione convenute, ognuna per la propria competenza, ad inserire, fin dalla prima pubblicazione delle graduatorie provinciali delle supplenze avvenuta nel settembre 2020, il nominativo del ricorrente nella posizione spettante corrispondente al punteggio complessivo di 97,5 punti per la classe di concorso A049, di 91,5 punti per la classe di concorso A048, di punti 75,50 rispettivamente per le classi di concorso B003 e B016 o il punteggio



maggiore o minore ritenuto corretto a seguito dello svolgimento del procedimento e di conseguenza correggere il punteggio e la posizione del ricorrente anche **nelle graduatorie di circolo e di istituto**, con tutte le conseguenze di legge.

* * *

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/14 essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati.

* * *

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.).

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente come indicata in epigrafe del presente ricorso

PREMESSO E RILEVATO CHE

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve potenzialmente essere notificato a tutti i docenti inseriti nella II fascia delle GPS e nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto che, in seguito a un eventuale pronuncia favorevole di Codesto On.le Tribunale, verrebbero scavalcati in graduatoria per punteggio;
- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;
- i Tribunali del Lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché l'Ill.ma S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso in Gazzetta Ufficiale

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti potenzialmente controinteressati evocati in giudizio attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale del



* * *

SI OFFRONO IN COMUNICAZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI IN COPIA:

*

1. Attestazione titolo di studio del ricorrente;
2. Certificazione attuale sede di servizio (ultimo contratto);
3. Graduatorie di istituto valevoli per aa.ss. 2017/2020;
4. Domanda Graduatorie di circolo e di istituto aa.ss 2017/2020;
5. Domanda GPS;
6. Ordinanza Ministeriale 60/2020;
7. Tabella dei titoli A/4 allegata alla OM60/2020;
8. Graduatorie GPS a.s. 2020/2022;
9. Decreto di pubblicazione delle GPS della provincia di Parma;
10. 10.1 Reclamo avanzato dal ricorrente;
11. Tabella dei titoli allegata al DM 131/07;
12. D.M. 131/07;
13. DM 308/14 + tabella titoli;
14. DM 374/17 + tabella titoli;
15. Nota Miur n. 2306 del 23.10.2013;
16. Parere CSPI;
17. Certificazione altri servizi di insegnamento aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019;
18. Individuazione docenti per contratti a.s. 2021/2022;
19. CCNL 2016-2019.

*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile ma il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad €. 35.240,04 come da dichiarazione che si deposita.

Parma, li 15.02.2022

Avv. Irene Lo Bue
Avv. Tiziana Sponga
Avv. Walter Miceli
Avv. Fabio Ganci

